

Versione modificata con deliberazione n. ARG/elt 30/08

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

PARTE I

DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 e di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificato e integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **apparecchiatura di misura** è l'insieme di apparecchiature necessarie per garantire l'acquisizione dei dati di misura. Comprende, tra le altre, l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna e gli eventuali trasformatori di misura;
- **apparecchiature di consegna dell'energia elettrica** è l'insieme delle apparecchiature localizzate presso il punto di prelievo, funzionali a garantire la fornitura di energia elettrica;
- **cabina di riferimento** è la cabina di trasformazione dell'impresa distributrice più vicina al punto di prelievo oggetto della connessione in servizio da almeno cinque anni. Per le connessioni in media tensione è la cabina di trasformazione AT/MT; per le connessioni in bassa tensione è la cabina MT/BT;
- **unità di consumo** è un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente;
- **richiedente** è il cliente finale ovvero il venditore, per conto di un cliente finale, che richiede l'esecuzione di una prestazione relativa al servizio di connessione alle reti elettriche o l'erogazione delle altre prestazioni specifiche disciplinate nel presente provvedimento. Richieste non afferenti i contratti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica possono essere presentate da soggetti diversi dal cliente finale o dal venditore;

- **spesa relativa:** è il costo dei materiali a piè d'opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20 per cento degli importi predetti. Le spese generali garantiscono la copertura degli oneri amministrativi, degli eventuali oneri relativi all'ottenimento di servitù ed espropri e degli oneri connessi con le pratiche di elettrodotto in genere, purché rientranti nei limiti di norma e non conseguenti a particolari istanze del richiedente che non ne consentano il mantenimento entro tali limiti di norma.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento stabilisce:
- a) condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione ai clienti finali del servizio di connessione di unità di consumo alle reti elettriche in bassa tensione con obbligo di connessione di terzi;
 - b) condizioni economiche integrative alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05;
 - c) condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione alle imprese distributrici del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - d) condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione di prestazioni specifiche quali spostamenti di impianti di rete richiesti da clienti finali o altri soggetti, anche non utenti della rete, verifiche di tensione, verifiche sul corretto funzionamento dei gruppi di misura, richieste di attivazione e disattivazione, subentri, voltture e cambi di fornitore.
- 2.2 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:
- a) Terna e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
 - b) le imprese distributrici;
 - c) i richiedenti.
- 2.3 I soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui alla parte II del presente provvedimento sotto il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.
- 2.4 Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio di cui alla Parte II del TIQE.

PARTE II
DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI
ELETTRICHE

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 3

Presentazione di richieste di erogazione del servizio di connessione

- 3.1 Le richieste di connessione o modifica di connessione esistente riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti in bassa tensione sono presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
- 3.2 Oltre a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 5.2 della deliberazione n. 281/05, le richieste riguardanti la realizzazione o la modifica di punti di interconnessione tra gestori di rete sono presentate:
- a) all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in caso di potenza di interconnessione inferiore a 10 MVA;
 - b) a Terna in caso di potenza di interconnessione uguale o superiore a 10 MVA.

Articolo 4

Contenuto della richiesta

- 4.1 Nella richiesta di cui all'Articolo 3 sono precisati:
- a) il fabbisogno di potenza;
 - b) la tensione di alimentazione;
 - c) l'ubicazione del punto di prelievo o di interconnessione.
- 4.2 Nel caso di richieste riguardanti una pluralità di punti di prelievo, il richiedente è tenuto a fornire:
- a) documentazione progettuale dell'insediamento;
 - b) numero dei punti di prelievo da connettere;
 - c) la tensione di alimentazione;
 - d) il fabbisogno complessivo di potenza.

Articolo 5

Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione

- 5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti con obbligo di connessioni di terzi in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.2 e nel caso di punti di emergenza.

- 5.2 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta l'installazione, di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile.
- 5.3 Le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta.

Articolo 6

Contenuto dell'offerta per l'erogazione del servizio di connessione

- 6.1 Il gestore di rete rende disponibile al richiedente un'offerta (preventivo) per l'erogazione del servizio di connessione contenente le informazioni di cui al comma 62.3 del TIQE.
- 6.2 L'ammontare del corrispettivo richiesto è calcolato ai sensi di quanto disposto nel presente provvedimento. Il termine di validità dell'offerta (preventivo), non è inferiore a tre mesi per le alimentazioni in bassa tensione e sei mesi negli altri casi.
- 6.3 Per le richieste di esecuzione di lavori semplici sulla rete in bassa tensione per i quali il venditore sia in grado di predeterminare l'importo a carico del cliente finale (lavori di importo predeterminabile, di cui alla Parte II del TIQE) non si applica il precedente comma 6.1; in tali casi si applica la procedura prevista dall'articolo 64, comma 64.2 del TIQE.
- 6.4 Qualora sia richiesta all'impresa di distribuzione la realizzazione di una soluzione per la connessione diversa dalla soluzione di cui comma 6.1, il maggior costo è a carico del richiedente.
- 6.5 Qualora l'impresa di distribuzione non possa realizzare la soluzione di minimo tecnico per imposizione di vincoli da parte delle Autorità competenti, la quota distanza è raddoppiata. Nell'offerta (preventivo) l'impresa di distribuzione rende conto al richiedente di tali vincoli.
- 6.6 Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 1.
- 6.7 In relazione a ciascuna nuova connessione o richiesta di aumento di potenza, qualora non sia prevista l'applicazione di contributi commisurati alla spesa relativa, è inoltre applicato un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2.
- 6.8 Al richiedente non possono essere imposti oneri ulteriori a quelli previsti dal presente Allegato.

Articolo 7

Tipologia di connessione

- 7.1 Il servizio di connessione è riferibile alle seguenti tipologie:
- a) connessioni permanenti ordinarie;
 - b) connessioni permanenti particolari;
 - c) connessioni temporanee.
- 7.2 Sono considerate tipologie permanenti particolari le connessioni relative a:
- a) installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati;
 - b) insegne luminose e pubblicitarie;
 - c) impianti di illuminazione di monumenti e simili;
 - d) impianti di risalita e simili;
 - e) installazioni mobili e precarie (roulottes e simili);
 - f) singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situati oltre 2.000 metri dalla cabina media/bassa tensione di riferimento;
 - g) costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna.
- 7.3 Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore a tre anni. In caso di motivata richiesta la durata può essere prorogata fino a un massimo di sei anni.
- 7.4 Sono considerate tipologie permanenti ordinarie le connessioni diverse da quelle elencate ai punti 7.2 e 7.3.

Articolo 8

Diritti e obblighi delle parti

- 8.1 Con il pagamento del contributo il richiedente acquisisce il diritto all'accesso alla rete nei limiti della potenza disponibile. Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile. Qualora il cliente finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza disponibile deve presentare una richiesta al gestore di rete per l'adeguamento della potenza disponibile.
- 8.2 Il gestore di rete, in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della potenza disponibile, può procedere d'ufficio all'addebito dei contributi per l'adeguamento della medesima potenza disponibile. Di norma si considera come sistematico il superamento del livello della potenza disponibile effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare.
- 8.3 Il gestore di rete è tenuto ad eseguire gli impianti di rete per la connessione, inclusa la posa delle apparecchiature di misura e di eventuali limitatori.

- 8.4 Gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura sono a carico del richiedente.
- 8.5 Il richiedente, fatti salvi i casi di edifici con non più di quattro unità immobiliari, deve altresì impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del gestore di rete, locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle eventuali cabine di trasformazione. In tal caso il gestore della rete è tenuto a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni. Il gestore di rete riporta nell'offerta l'ammontare del compenso.
- 8.6 Il gestore di rete ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza.
- 8.7 Per potenze richieste, anche con successive domande, fino a 30 kW, il distributore può installare un limitatore della potenza prelevata, fatte salve le esigenze di sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile è pari alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 10%.
- 8.8 Per potenze richieste superiori a 30 kW il gestore di rete rende disponibile una potenza pari a quella richiesta.

Articolo 9

Localizzazione del punto di misura

- 9.1 Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale.
- 9.2 Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono centralizzate in apposito vano.
- 9.3 Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
- 9.4 Nel caso l'installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente.

Articolo 10

Determinazione della distanza convenzionale

- 10.1 La distanza convenzionale rilevante ai fini del calcolo del contributo di connessione è rilevata su planimetrie contenenti l'ubicazione delle cabine di riferimento. La distanza è misurata in linea retta isometrica dal baricentro della cabina di riferimento fino al punto di prelievo dell'energia elettrica.

- 10.2 Le planimetrie utilizzate per la determinazione delle distanze sono predisposte dal gestore di rete. Nelle planimetrie devono essere riportate le cabine di riferimento, identificate mediante la denominazione o il numero che le contraddistingue, il mese e l'anno di entrata in servizio.
- 10.3 La denominazione o il numero che le contraddistingue, il mese e l'anno di entrata in servizio sono riportati su apposita targa posta in posizione visibile all'esterno di ogni cabina.
- 10.4 Nei casi in cui la posizione del punto di prelievo risulti di incerta determinazione, il richiedente è tenuto a fornire una planimetria sulla quale sia riportata l'esatta localizzazione del punto di prelievo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN BASSA TENSIONE

Articolo 11

Corrispettivi per connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione

- 11.1 A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla cabina MT/BT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 1.

Articolo 12

Disposizioni per le connessioni plurime

- 12.1 Nel caso di richieste di connessione relative a edifici con più di due unità immobiliari nuovi o ristrutturati, qualora sia stata richiesta la rimozione degli impianti preesistenti destinati alla consegna e alla misura, i contributi sono calcolati considerando, oltre ad una potenza disponibile di 3,3 kW per punto di prelievo, un ulteriore punto di prelievo con potenza disponibile secondo richiesta per i servizi generali di ciascun edificio. I valori indicati costituiscono potenza disponibile per ciascuna unità immobiliare e per i servizi generali.
- 12.2 Nel caso in cui l'elettrificazione di centri residenziali, di aree lottizzate, di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali avvenga anteriormente all'attivazione dei singoli punti di prelievo, anche se sia necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere al distributore, per ciascun punto di prelievo previsto, gli importi relativi alla quota distanza. Al momento dell'attivazione, i richiedenti sono tenuti a corrispondere l'importo relativo alla quota potenza di cui alla Tabella 1 oltre ad un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2. Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva è equiparata ad una nuova connessione.

- 12.3 Nei casi di elettrificazione di insediamenti dei piani di zona dell'edilizia popolare sovvenzionata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il versamento del contributo può essere effettuato alla realizzazione dei singoli insediamenti anche in riferimento agli importi relativi alla quota distanza.
- 12.4 Sono considerate nuove connessioni le unità immobiliari aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste per i nuovi edifici e quelle che derivano da ampliamenti o frazionamenti di edifici già connessi.

Articolo 13

Disposizioni particolari per le connessioni di clienti finali domestici in bassa tensione

- 13.1 Per la connessione di clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, oltre alla quota potenza, è applicata la quota fissa di cui alla Tabella 1, lettera a). In caso di distanza superiore ai 200 metri, a fronte di una successiva richiesta per una potenza disponibile superiore 3,3 kW, il gestore della rete può chiedere il pagamento della differenza tra la quota distanza già versata e l'importo corrispondente alla distanza effettiva.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN MEDIA TENSIONE

Articolo 14

Obblighi specifici del richiedente una connessione in media tensione

- 14.1 Il richiedente una connessione in media tensione è tenuto a realizzare la propria cabina di trasformazione media/bassa tensione sulla base delle prescrizioni del distributore.
- 14.2 Il richiedente è tenuto a rendere disponibile al gestore di rete un locale, con agevole accesso da strada aperta al pubblico, per l'installazione delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura.

Articolo 15

Contributi per connessioni permanenti ordinarie in media tensione

- 15.1 A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza

convenzionale del punto di prelievo dalla cabina AT/MT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 3.

- 15.2 Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 3.

Articolo 16

Disposizioni per le connessioni plurime

- 16.1 Nel caso in cui l'elettrificazione di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali avvenga anteriormente all'attivazione dei singoli punti di prelievo, anche se è necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere al gestore della rete, per ciascun punto di fornitura previsto, gli importi relativi alla quota distanza. Al momento dell'attivazione, i richiedenti corrisponderanno l'importo relativo alla quota potenza di cui alla Tabella 3, oltre ad un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2. L'allacciamento di punti di prelievo aggiuntivi è considerata una nuova connessione.

Articolo 17

Passaggi di tensione

- 17.1 Il contributo di connessione per i clienti già alimentati in bassa tensione per i quali si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, è pari alla componente in quota fissa di cui alla Tabella 4 e alla componente in quota potenza di cui alla Tabella 3. La componente in quota potenza è applicata secondo i criteri di cui al comma 15.2.
- 17.2 Oltre ai contributi di cui al comma 17.1, è inoltre applicato un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI TEMPORANEE IN MEDIA E BASSA TENSIONE

Articolo 18

Corrispettivi per connessioni temporanee in bassa tensione

- 18.1 Alle richieste di connessione temporanea alla rete che non comportino la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione si applicano i contributi riportati nella Tabella 5, lettera a).
- 18.2 Alle richieste di connessione temporanea alla rete che comportino la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione si applicano i contributi riportati nella Tabella 5, lettera b).
- 18.3 Si applicano i contributi riportati nella Tabella 5, lettera c) alle richieste di connessione temporanea alla rete che non comportino realizzazioni di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti:
- a) relative a spettacoli viaggianti e simili;
 - b) realizzate in occasioni di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili;
 - c) relative a riprese cinematografiche, televisive e simili.
- 18.4 Per ciascuna operazione di connessione e di distacco eseguita dietro esplicita richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti è dovuto un supplemento di cui alla Tabella 5, lettera d).

Articolo 19

Corrispettivi per connessioni temporanee in media tensione

- 19.1 Alle richieste di connessione temporanea alla rete in media tensione si applicano i contributi riportati in Tabella 6, lettera a).
- 19.2 Per ciascuna operazione di allacciamento e di distacco eseguita dietro esplicita richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, è dovuto un supplemento di cui alla Tabella 6, lettera b).

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DELLE CONNESSIONI PERMANENTI PARTICOLARI

Articolo 20

Contributi per le connessioni permanenti particolari

- 20.1 Nel caso di connessioni particolari di cui al comma 7.2 il contributo per la connessione è pari al costo documentato dei materiali a piè d'opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20% degli importi predetti.
- 20.2 Le connessioni relative ad installazioni mobili o precarie di cui al comma 7.2, lettera e), situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico, sono regolate dalle disposizioni previste per le connessioni permanenti ordinarie.

Articolo 21

Alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

- 21.1 Nel caso di connessioni particolari il gestore della rete, in luogo di allacciare un impianto elettrico alla propria rete, può optare per l'alimentazione tramite un impianto di generazione locale, utilizzando, ove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questi casi si applicano i contributi di cui alla Tabella 7.
- 21.2 Oltre ai contributi di cui al comma 21.1, è applicato un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2.

TITOLO VI

CONNESSIONI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE

Articolo 22

Contributi per le connessioni in alta e altissima tensione

- 22.1 Nei casi di connessione in alta e altissima tensione il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa relativa alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
- 22.2 Il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione viene determinato con riferimento a tutte le opere necessarie alla connessione, ivi comprese quelle anticipate dal distributore, da imputare pro quota in proporzione

alla potenza disponibile per il richiedente, purché relativa ad impianti allo stesso livello di tensione al quale viene effettuata la fornitura.

- 22.3 Per la quota parte di costi anticipati dal distributore, quest'ultimo è tenuto a fornire evidenza dei costi totali sostenuti, del criterio di ripartizione dei medesimi e della quota parte non ancora coperta da contributi pregressi.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLA INTERCONNESSIONE TRA RETI

Articolo 23

Criteri per la ripartizione dei costi tra i gestori di rete

- 23.1 Nel caso di richieste di realizzazione di impianti per l'interconnessione tra reti, il richiedente è tenuto a coprire la spesa relativa.
- 23.2 Nel caso in cui il punto di interconnessione sia funzionale alle esigenze di entrambi i gestori di rete, l'onere è ripartito equamente tra i medesimi gestori.

PARTE III

ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE

Articolo 24

Disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riallacciamento di utenze stagionali

- 24.1 Per la disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo o per la riduzione di potenza di cui al comma 5.5 della deliberazione n. ARG/elt 4/08, a seguito di morosità, nonché per il riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente si applica il contributo in quota fissa riportato in Tabella 8, lettera a). Il contributo in quota fissa riportato in Tabella 8, lettera a) è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.
- 24.2 Il contributo in quota fissa relativo ai casi di cui al precedente comma 24.1 è applicato una sola volta all'atto della disattivazione o della riduzione di potenza a seguito di morosità e del distacco delle utenze stagionali.

Articolo 25

Volture, subentri e cambi di fornitore

- 25.1 Per le richieste di voltura, subentro, cambi di fornitore e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione si applica il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2.
- 25.2 Per i cambi di fornitore è prevista una franchigia di una richiesta per anno solare.
- 25.3 Nessun contributo è dovuto per il rientro del cliente finale nel servizio di maggior tutela o nel servizio di salvaguardia.

Articolo 26

Richieste di spostamento di gruppi di misura in bassa tensione

- 26.1 Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura in bassa tensione entro un raggio di dieci metri dalla precedente ubicazione è prevista l'applicazione del contributo in quota fissa stabilito nella Tabella 8, lettera b).
- 26.2 Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura in bassa tensione per distanze superiori a dieci metri è previsto l'addebito della spesa, pari al costo documentato dei materiali a piè d'opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20 per cento degli importi predetti.

Articolo 27

Richieste di spostamento di impianti di rete

- 27.1 Per le richieste di spostamento di impianti di rete, con oneri a carico del richiedente, è dovuto il rimborso della spesa relativa.

Articolo 28

Richieste di verifica sul corretto funzionamento del gruppo di misura

- 28.1 Per le richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura è dovuto il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 8, lettera c), qualora il gruppo di misura risulti, a seguito della verifica, correttamente funzionante.

Articolo 29

Richieste di verifica della tensione di alimentazione

- 29.1 Per le richieste di verifica del livello della tensione di alimentazione è dovuto il contributo in quota fissa stabilito nella Tabella 8, lettera d), qualora il livello della tensione risulti, a seguito della verifica, conforme rispetto ai limiti previsti dalla normativa tecnica.

Articolo 30

Corrispettivo per le attività a preventivo

- 30.1 Il richiedente un servizio di connessione o altre prestazioni specifiche regolate con l'addebito della spesa relativa è tenuto al pagamento di un anticipo dei contributi, come fissato nella Tabella 9, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della richiesta.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Trasparenza contabile

- 31.1 Il gestore di rete è tenuto a dare separata evidenza contabile ai contributi per le connessioni e ai corrispettivi per le prestazioni specifiche disciplinate dal presente provvedimento. Le registrazioni contabili devono altresì consentire la separata evidenza degli importi relativi a contributi in quota fissa a copertura di costi amministrativi.

Tabella 1 Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)	
Quota fissa	185,22 Euro
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri	92,85 Euro
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri	185,22 Euro
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento	370,45 Euro
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza)	69,6377 Euro/kW

Tabella 2 Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi

Importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi	27,00 Euro
--	------------

Tabella 3 Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)	
Quota fissa	464,24 Euro
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento	46,42 Euro
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza)	55,4258 Euro/kW

Tabella 4 Contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione

Importo unitario dei contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione	437,24 Euro
---	-------------

Tabella 5 Contributi per connessioni temporanee in bassa tensione

a) Per richieste di connessione che non comportino la realizzazione di una cabina MT/BT	18,4752 Euro/kW
b) Per richieste di connessione che comportino la realizzazione di una cabina MT/BT	64,9003 Euro/kW
c) Per richieste di connessione relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili:	
- per potenze impegnate fino a 3 kW	31,27 Euro
- per potenze impegnate da oltre 3 kW fino a 30 kW	50,20 Euro
- per potenze impegnate da oltre 30 kW fino a 100 kW	88,12 Euro
- per potenze impegnate oltre 100 kW	126,02 Euro
d) Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, fuori orario di lavoro	18,47 Euro

Tabella 6 Contributi per connessioni temporanee in media tensione

a) Contributo unitario per ogni kW di potenza messo a disposizione	55,4258 Euro/kW
b) Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, fuori orario di lavoro	18,47 Euro

Tabella 7 Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

Corrispettivo per ogni kW di potenza messa a disposizione	69,1638 Euro/kW
Quota fissa	477,05 Euro

Tabella 8 Contributi per altre prestazioni specifiche

a) Contributo per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente	27,00 Euro
b) Contributo per richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione	200,00 Euro
c) Contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura	50,00 Euro
d) Contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione	150,00 Euro

Tabella 9 Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo

Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo	100,00 Euro
---	-------------